



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale del paziente, occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n.17. N. gara:8221084.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha come oggetto la fornitura di “Prodotti per l’igiene personale del paziente” occorrente al fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria, nelle quantità e con le caratteristiche tecniche di seguito descritte, per il periodo di 24 mesi (2 anni) con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi (1 anno).

L'appalto è articolato in 17 lotti, aggiudicabili singolarmente, come di seguito sinotticamente meglio rappresentati:

Lotto	Descrizione
1	Sistema completo per l’igiene del corpo nelle 24 ore
2	Salvietta detergente per il corpo
3	Sistema monouso con cuffia per detersione cuoio capelluto e capelli
4	Panno in TNT uso asciugamano
5	Detergente bagno liquido per il corpo 500 ml
6	Detergente bagno liquido per il corpo monodose
7	Emolliente ed idratante per il corpo 500 ml
8	Emolliente ed idratante per il corpo 250 ml
9	Olio dermoprotettivo per il corpo
10	Spazzolino per igiene del cavo orale
11	Spazzolino con setole morbide e canale di aspirazione
12	Tampone orale per igiene orale per pazienti con patologie
13	Prodotti per cute infiammata
14	Pasta dermoprotettiva con ossido di zinco
15	Crema barriera senza ossido di zinco
16	Lamette da barba
17	Schiuma da barba

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle rispettive normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio ed all’utilizzo.

Art. 2 - Criteri di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata:

- per i lotti da 1 a 4, con le modalità di cui all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo;

- per i lotti da 5 a 17, con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base del criterio del minor prezzo, previa valutazione dell'idoneità del prodotto da parte della Commissione Giudicatrice.

E' fatto divieto ai concorrenti di presentare offerte alternative (sistemi o anche componenti di sistema) nello stesso lotto (art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I prodotti offerti dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo lotto, come specificate all'art.3 – "Caratteristiche tecniche minime dei prodotti e parametri di valutazione".

Art. 3 - Caratteristiche tecniche minime dei prodotti e parametri di valutazione

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche minime di seguito specificate.

LOTTO n. 1: Sistema completo per l'igiene del corpo nelle 24 ore

Caratteristiche:

- Sistema completo di manopole per il bagno a letto idoneo a soddisfare le esigenze di igiene del paziente nelle 24 ore
- Il sistema deve essere costituito da un numero di manopole idoneo a garantire un uso dedicato per almeno i seguenti distretti corporei: viso/collo, busto, arti superiori e inferiori, area genitale e comunque non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 20 (venti)
- Imbibite di una miscela di sostanze detergenti, emollienti ed idratanti per l'epidermide di origine naturale come Vit. E, aloe ecc.
- PH fisiologico
- Privo di disinfettante ed altre sostanze irritanti al bulbo oculare ed alle mucose
- Nessun rilascio di particelle di tessuto o sfaldamento durante l'uso
- Dimensioni della manopola almeno cm 15x 21: (larghezza x lunghezza)
- Latex free
- Materiale morbido a contatto con la cute
- Profumazione gradevole
- Senza necessità di risciacquo e asciugatura
- Ipoallergenico e non testato su animali
- Monouso
- Buste richiudibili

Confezionamento primario:

- Kit contenente le manopole per bagno a letto completo (indicare il numero), in pochette richiudibili. Il confezionamento primario deve evitare l'evaporazione della soluzione di trattamento presente nella manopola, e consentire il facile utilizzo anche all'operatore che indossa i guanti.

Campionatura: 10 buste

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

Ref.	Parametri soggetti a valutazione lotto 1	Punteggio massimo	Criterio di valutazione
A	Sistema apri-chiudi con placchetta in plastica o sistema equivalente salva freschezza e igienicità del contenuto	10	Q1
B	Componenti naturali del detergente (allegare relazione che evidenzi la presenza e la qualità degli stessi)	10	Q1
C	Caratteristiche tecniche: qualità materiale manopole	10	Q1
D	Presenza di un elastico o altro dispositivo per la chiusura della manopola al polso (si/no)	5	Q5
E	Forma anatomica priva di cuciture con bordi perimetrali arrotondati atraumatici	5	Q1
F	Ergonomia (praticità d'impiego anche in relazione del tempo necessario per eseguire l'igiene, morbidezza della manopola, adeguato spessore, resistenza alle tensioni)	10	Q1
G	Efficacia della detersione (assenza di umidità residua sulla pelle, assenza di untuosità sulla pelle, quantità di prodotto necessaria)	10	Q1
H	Periodo di validità in mesi del prodotto in confezione integra, da indicare su modello M5 bis (> validità, > punteggio)	5	Q3*
I	Periodo di validità in mesi del prodotto dopo l'apertura, da indicare su modello M5 bis (> validità, > punteggio)	5	Q3*
		TOTALE 70 PUNTI	

LOTTO n. 2: Salvietta detergente per il corpo	
Descrizione:	
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Salviette detergenti in busta per il corpo e le mucose • Imbevute di soluzione detergente • Idratante • PH fisiologico • Prive di disinfettante ed altre sostanze irritanti al bulbo oculare ed alle mucose • Materiale antistrappo, che non si sfilacci, non si sfaldi e non rilasci peluria durante l'uso • Dimensioni ampie adeguate e a forma rettangolare, non inferiore a cm 20 x 25 (larghezza x lunghezza) circa • Contenuto di circa 40-80 salviette • Latex free • Materiale morbido a contatto con la cute • Profumazione gradevole • Senza necessità di risciacquo • Ipoallergeniche e non testato su animali • Monouso • Confezione richiudibile Confezionamento primario: <ul style="list-style-type: none"> • (indicare il numero di salviette contenute) deve evitare l'evaporazione della soluzione di trattamento presente nelle salviette, e consentire il facile utilizzo anche all'operatore che indossa i guanti 	
Campionatura: 10 buste	

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

Ref.	Parametri soggetti a valutazione lotto 2	Punteggio massimo	Criterio di valutazione
A	Presenza di chiusura con placchetta in plastica salva freschezza nel confezionamento primario (si/no)	10	Q5
B	Caratteristiche tecniche: componenti naturali del detergente	10	Q1
C	Caratteristiche tecniche: qualità materiale salviette	10	Q1
D	Ergonomia (praticità d'impiego anche in relazione del tempo necessario per eseguire l'igiene, morbidezza e resistenza del materiale di composizione, adeguato spessore, resistenza alle tensioni)	10	Q1
E	Efficacia della detersione (assenza di untuosità sulla pelle, assenza di umidità residua sulla pelle, quantità di prodotto necessaria)	10	Q1
F	Dimensioni salviette in cm (larghezza x lunghezza). (> ampiezza rispetto alla misura minima richiesta, > punteggio). Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà considerato il risultato della moltiplicazione delle 2 misure richieste, es. cm 20x25= 500	10	Q3

G	Periodo di validità in mesi del prodotto in confezione integra, da indicare su modello M5 bis (> validità, > punteggio)	5	Q3*
H	Periodo di validità in mesi del prodotto dopo l'apertura, da indicare su modello M5 bis (> validità, > punteggio)	5	Q3*
		TOTALE 70 PUNTI	

LOTTO n. 3: Sistema monouso con cuffia per detersione cuoio capelluto e capelli

Caratteristiche:

- Sistema monouso dotato di cuffia per la pulizia dei capelli senza dover ricorrere alle normali procedure di lavaggio, che non necessita di risciacquo, non schiumogena.
- Imbevuto di soluzione acquosa (miscela di shampoo e balsamo) detergente e alcool free (alcool etilico/etanolo)
- Ipoallergenica e non testato su animali
- Prive di disinfettante ed altre sostanze irritanti per la cute, le mucose, il bulbo oculare
- Cuffia con bordo elastico perimetrale e strato impermeabile esterno che eviti dispersioni di soluzione durante il lavaggio
- Buona vestibilità della cuffia
- Diametro della cuffia di dimensioni congrue all'uso (almeno 29 cm circa)
- Latex free
- Profumazione gradevole
- Monouso

Confezionamento:

- In confezione singola per ciascun sistema per evitare l'evaporazione della soluzione contenuta

Campionatura: 10 pezzi (intesi come cuffie)

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

Ref.	Parametri soggetti a valutazione lotto 3	Punteggio massimo	Criterio di valutazione
A	Caratteristiche tecniche (tipologia e materiale di composizione della cuffia)	15	Q1
B	Componenti della soluzione detergente	15	Q1
C	Dotazione di salvietta per asciugatura (si/no)	3	Q5
	Dotazione di pettine a denti radi e con punte atraumatiche (si/no)	7	Q5
D	Ergonomicità (resistenza del materiale di composizione della cuffia, vestibilità e comfort di utilizzo per il paziente, adattabilità della cuffia)	20	Q1

E	Confezionamento: tipologia e caratteristiche della confezione primaria e secondaria	5	Q1
F	Periodo di validità in mesi del prodotto in confezione integra, da indicare su modello M5 bis (> validità, > punteggio)	5	Q3*
		TOTALE 70 PUNTI	

LOTTO n. 4: Panno in TNT uso asciugamano	
Descrizione: panno in TNT o altro materiale idoneo all'uso, da utilizzare sia inumidito con sostanze detergenti per detergere, sia a secco per asciugare con delicatezza.	
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Monouso • Latex free • Materiale assorbente e morbido • Materiale che non si sfaldi e che non rilasci peluria durante l'uso • Dimensioni ampie adeguate all'uso, almeno circa cm 30x40 (larghezza x lunghezza) • Preferibilmente piegato per ridurre l'ingombro Confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> • Massimo 100/200 pezzi ciascuna confezione 	
Campionatura: 5 confezioni primarie	

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

Ref.	Parametri soggetti a valutazione lotto 4	Punteggio massimo	Criterio di valutazione
A	Caratteristiche tecniche (qualità del materiale di composizione, ecc.)	15	Q1
B	Ergonomicità (praticità d'impiego, morbidezza del panno, morbidezza una volta bagnato/inumidito, adeguato spessore)	20	Q1
C	Efficacia di utilizzo (capacità di assorbimento ai fini della detersione e dell'asciugatura, resistenza al bagnato ed alle tensioni)	15	Q1
D	Dimensione panno in cm (larghezza x lunghezza). (> ampiezza rispetto alla misura minima richiesta, > punteggio). Ai fini dell'attribuzione del punteggio,	15	Q3

	verrà considerato il risultato della moltiplicazione delle 2 misure richieste, es. cm 30x40= 1200		
E	Confezionamento: (tipologia, praticità di estrazione e igienicità del contenuto residuo)	5	Q1
		TOTALE 70 PUNTI	

LOTTO n. 5: Detergente bagno liquido per il corpo

Caratteristiche:

- Detergente fluido per il corpo
- Indicato per uso frequente
- Indicato anche per la detersione della mucosa esterna, detergente e nutriente, che favorisca il ripristino del film idrolipidico fisiologico riducendo il rischio di secchezza cutanea
- Azione idratante, protettiva e lenitiva,
- Presenza di estratti/oli naturali, vitamine
- Neutro sulla pelle (pH da 4 a 5.5) o a pH fisiologico
- Latex free
- Privo di tensioattivi anionici (schiumogeni)
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali

Confezionamento:

- Flacone da 500 ml dotato di dosatore a pompa pre-assemblato e valvola anti-reflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo utilizzo.

Campionatura: 7 flaconi

LOTTO n. 6: Detergente bagno liquido per il corpo monodose
Caratteristiche:

- Detergente fluido per il corpo
- Indicato per uso frequente.
- Indicato anche per la detersione della mucosa, detergente e nutriente, che favorisca il ripristino del film idrolipidico fisiologico riducendo il rischio di secchezza cutanea
- Azione idratante, protettiva e lenitiva,
- Presenza di estratti/oli naturali, vitamine
- Neutro sulla pelle (pH da 4 a 5.5) o a pH fisiologico
- Latex free
- Privo di tensioattivi anionici (schiumogeni)
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali

Confezionamento:

- Bustine monodose con invito all'apertura per facilitare il prelevamento del detergente

Campionatura: 16 bustine monodose

LOTTO n. 7: Emolliente ed idratante per il corpo 500 ml
Caratteristiche:

- Soluzione fluida crema/latte/gel
- Eudermico, emolliente, idratante, protettivo, antiossidante
- Contenente vitamine e sostanze naturali (urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele etc)
- Neutro sulla pelle (pH da 4 a 5.5) o a pH fisiologico
- Latex free
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali

Confezionamento:

- Flacone da 500 ml con dosatore/erogatore a pompa preassemblato e valvola antireflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio.

Campionatura: 7 flaconi

LOTTO n. 8: Emolliente ed idratante per il corpo 250 ml
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Soluzione fluida crema/latte/gel • Eudermico, emolliente, idratante, protettivo, antiossidante • Contenente vitamine e sostanze naturali (urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele, ecc.) • Neutro sulla pelle (pH da 4 a 5.5) o a pH fisiologico • Latex free • Con basso potere delipidizzante • Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo) privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali Confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> • Flacone da 250 ml preferibilmente con dosatore/erogatore a pompa preassemblato e valvola antireflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio
Campionatura: 7 flaconi

LOTTO n. 9: Olio dermoprotettivo per il corpo
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Olio dermoprotettivo per il corpo • Eudermico, emolliente, idratante, protettivo, lenitivo • Contenente vit.E acetato e/o olio di mandorle dolci e/o olio di jojoba e/o burro di karitè, e/o riso e/o octyldodecanol e/o ascorbylpalmitate • Latex free • Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali Confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> • Flacone da 500ml con dosatore/erogatore a pompa pre-assemblato dotato di valvola anti-reflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio o 300 ml anche con erogatore spray
Campionatura: 7 flaconi

LOTTO n. 10: Spazzolino per igiene del cavo orale**Caratteristiche:**

- Spazzolino con dentifricio: misure piccola e media a setole morbide; dentifricio adatto anche all'uso pediatrico
- Confezionamento dentifricio: non > 20ml
- Latex free

Confezionamento:

- Buste monouso contenenti uno spazzolino misura piccola e un dentifricio non superiore a 20 ml circa
- Buste monouso contenenti uno spazzolino misura grande e un dentifricio non superiore a 20 ml circa

Campionatura: 6 buste monouso misura piccola
6 buste monouso misura grande

LOTTO n. 11: Spazzolino con setole morbide e canale di aspirazione**Caratteristiche:**

- Spazzolino con canale di aspirazione e valvola, neutro non trattato, anatomico, resistente, con setole morbide
- Latex free

Confezionamento: Ogni sistema deve essere imbustato singolarmente.

Campionatura: 16 sistemi

LOTTO n. 12: Tampone orale per igiene orale per pazienti fragili**Caratteristiche:**

- Tampone per l'igiene orale composto da bastoncino in plastica dotato di spugna anatomica morbida, ben saldata al bastoncino, neutro non trattato
- Latex free

Confezionamento:

- Ogni tampone deve essere imbustato singolarmente.

Campionatura: 35 tamponi

LOTTO n. 13: Prodotti per cute infiammata

- Prodotti compatibili in presenza di infiammazioni cutanee, prurito e infezioni batteriche

Sublotto A

- Detergente compatibile in caso di infiammazione, prurito e irritazione che prevenga e controlli la proliferazione batterica, a pH fisiologico
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (etanolo/alcool etilico), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali
- Latex free

Confezionamento: non > a 200ml

Sublotto B

- Crema/Olio normalizzanti la cute e le mucose infiammate e desquamate
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali

Confezionamento: non > a 100ml

Campionatura: 10 confezioni detergente+10 confezioni crema/olio

LOTTO n. 14: Pasta dermoprotettiva con ossido di zinco
Caratteristiche:

- Pasta dermoprotettiva con ossido di zinco: pasta a base di vitamine, ossido di zinco, pantenolo (0,1-1%), preferibilmente con calendula. Ad azione protettiva, lenitiva, idratante.
- Con basso potere delipidizzante
- Senza SLS, SLES, coloranti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali
- Latex free

Confezionamento: in tubo non > a 150/200 ml

Campionatura: 10 tubi

LOTTO n. 15: Crema barriera senza ossido di zinco
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Crema barriera senza ossido di zinco: con ingredienti naturali, azione lenitiva e protettiva, traspirante. • Con basso potere delipidizzante • Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free (alcool etilico/etanolo), privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali • Latex free
Confezionamento: in tubo non > a 150/200 ml
Campionatura: 10 tubi

LOTTO n. 16: Lamette da barba
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Lamette usa e getta, doppia lama, banda emolliente posta dopo la lama che permetta di ammorbidire la pelle • Latex free
Confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> • Sacchetto o scatola massimo 100 pezzi
Campionatura: 20 lamette

LOTTO n. 17: Schiuma da barba
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Sapone da barba adatto per pelli delicate e sensibili, con proprietà lenitive ed emollienti, • Ipoallergenica e/o dermatologicamente testato • Latex free
Confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> • Flacone spray da 300 ml circa
Campionatura: 4 flaconi spray

Art. 4 Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica, pena l'esclusione, una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. I primi 3 mesi, a partire dalla data della prima fornitura, sono considerati di prova ai fini di verificare la rispondenza effettiva dei prodotti alle caratteristiche previste dal capitolato tecnico e dichiarate nell'offerta del fornitore. In caso di esito negativo del periodo di prova, le singole Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'ordinativo di fornitura con un preavviso di venti giorni.

In tale eventualità al fornitore spetterà solamente il corrispettivo di quanto già consegnato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere

concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

8. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A.R., nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Resta espressamente inteso che la S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) non accettare dalle singole Amministrazioni aderenti OdF extra-NECA (con esclusione delle Aziende USL della Regione Valle d'Aosta) o eccedenti l'importo dei massimali di fornitura assegnati senza preventiva espressa autorizzazione della S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

b) fornire alle singole Amministrazioni aderenti tutti i dati necessari agli adempimenti normativi previsti in tema di NSO (nodo smistamento ordini) e tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

d) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla S.U.A.R. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla S.U.A.R., in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo “Servizi accessori”.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 8 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 9 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 12 "Penali".

Art. 10 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a S.U.A.R., per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica trimestrale relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della S.U.A.R. entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

S.U.A.R. si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di S.U.A.R., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

S.U.A.R. si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a S.U.A.R., in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di S.U.A.R., nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da S.U.A.R., anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 11 Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a S.U.A.R. di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

d)

3. S.U.A.R. potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le penali seguenti:

a) per ogni ODF accettato extra NECA o superiore al massimale assegnato e non previamente autorizzato da S.U.A.R. ai sensi dell'art. 7 lett. a), una penale pari a € 500,00 Iva esclusa;

b) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine assegnato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 7 lett. b), una penale del valore di € 100,00 Iva esclusa (se non già applicate dalla singola Amministrazione);

c) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 11 (servizi accessori) una penale di € 100,00 Iva esclusa;

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La S.U.A.R. in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 12 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in

tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di S.U.A.R., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 13 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di S.U.A.R.

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.U.A.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.U.A.R. nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa S.U.A.R. a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di S.U.A.R.. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. S.U.A.R. potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.U.A.R. terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

Art. 14 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a S.U.A.R. ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla S.U.A.R..

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R. procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

Art. 15 – Aggiornamento tecnologico, ampliamento di gamma, affiancamento

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

Per aggiornamento tecnologico, rispetto al dispositivo aggiudicato, si intendono:

- piccole modifiche apportate allo stesso senza alterarne le caratteristiche del progetto originario e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova release/versione);
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l'Aggiudicatario dovrà far prevenire alla S.U.A.R. una relazione da cui si evincano i vantaggi dell'aggiornamento proposto in relazione a:

1. caratteristiche tecnologiche;

- 2.vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d'uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione);
- 3.caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore sicurezza d'uso (allegare documentazione), anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008.

Le informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti:

- 1.inquadramento del prodotto in termini di descrizione, funzionamento e requisiti di sicurezza;
- 2.analoghe indicazioni d'uso del prodotto aggiudicato;
- 3.data di immissione in commercio in Italia;
- 4.certificazioni (marchio CE);
- 5.CND del prodotto offerto e relativo RDM;
- 6.datì di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore;

Il Fornitore deve essere disponibile ad inviare campionatura, qualora ritenuto necessario dalla CRA, secondo le stesse modalità specificate nel capitolato di gara.

La S.U.A.R. provvederà all'autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, sottoponendo la relazione eventualmente ad una commissione tecnica per la valutazione.

L'esito della suddetta istruttoria tecnica sarà comunicato alla ditta aggiudicataria e alle Aziende Sanitarie contraenti e si procederà o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico.

Nel caso dell'affiancamento il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato, che continua comunque a fornire, un prodotto più aggiornato.

Nel caso dell'ampliamento di gamma il Fornitore offre ulteriori misure e/o formati degli stessi dispositivi aggiudicati.

L'iter di autorizzazione dell'affiancamento e dell'ampliamento di gamma è lo stesso dell'aggiornamento tecnologico.

L'aggiornamento tecnologico, l'affiancamento, l'ampliamento di gamma possono essere autorizzati solo alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione (incluso il prezzo) e, una volta autorizzati, sono applicabili a tutte le Amministrazioni aderenti alla Convenzione di fornitura.

Art. 16 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinatìo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 17 – Verifiche della fornitura

1. S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 18 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A.R. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.